

N. R.G. 558/2018



TRIBUNALE ORDINARIO DI PADOVA

Oggi **12 febbraio 2019** innanzi al Dott. Francesco Perrone, sono comparsi:

per l'attore l'avvocato BERTI GIOVANNA;

per il convenuto l'avvocato Bernardi;

per Inps è presente l'avvocato melograni.

il Dott. Fernando Schiavon in qualità di dirigente del settore servizi sociali.

Sono presenti per la pratica forense i dottori Valentina Rizzi e Andrea Ferraro.

La procuratrice ricorrente insiste in tutto quanto dedotto.

In particolare precisa che il DPCM articolo 2, comma 2 nella parte in cui richiede il requisito della residenza al momento della nascita del figlio riguarda una diversa prestazione contributiva dell'assegno di maternità riconosciuto dallo Stato, mentre nel caso di specie la prestazione è quella non contributiva riconosciuto dal comune prevista dall'articolo 74 comma 1 decreto legislativo 151/2001.

Il comune di Padova insiste in tutto quanto dedotto.

La procuratrice Inps rileva che la circolare 35/2010 non prende specifica posizione sulla questione del requisito della residenza al momento del parto.

Il giudice decide come da sentenza letta in udienza

Il Giudice Dott. Francesco Perrone





**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PADOVA**

Il Giudice del Lavoro Dott. Francesco Perrone ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I° Grado iscritta al ruolo al n. 558/2018 R.G., promossa da

, con il patrocinio dell'avv. BERTI GIOVANNA

contro

I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, con il patrocinio dell'avv. MELOGRANI MARIA

COMUNE PADOVA, con il patrocinio dell'avv. MIZZONI VINCENZO e dell'avv. BERNARDI PAOLO

OGGETTO: Assegno maternità d. lgs. n. 151/2000.

Premesso che:

- la ricorrente domanda: “accertare il diritto della ricorrente al pagamento della prestazione oggetto del presente ricorso, sussistendone tutti i requisiti richiesti dalla normativa comunitaria e italiana, per le ragioni indicate nel presente ricorso; - condannare il Comune di Padova in persona del Sindaco pro tempore, nonché l’Inps, in persona del legale rappresentante pro tempore, a riconoscere e a corrispondere alla sig.ra . l’assegno di maternità, relativo all’anno 2016, pari ad euro 1.694,45, oltre ad interessi e rivalutazione monetaria, o nella diversa misura che il Giudice dovesse ritenere dovuta. Spese ed onorari interamente rifusi con distrazione in favore del sottoscritto difensore”;
- si costituiscono i resistenti domandando il rigetto del ricorso in quanto infondato in fatto e in diritto;

atteso che:

- la ricorrente, cittadina del Pakistan, è titolare di permesso di soggiorno per motivi famigliari di durata biennale, e risiede a Padova, assieme al marito titolare di permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo e ai due figli minorenni (docc. 1, 1 bis, 2, 3), a decorrere dal 27/1/2016 (doc. 11);
- in data 13.4.2016 la ricorrente ha presentato al Comune di Padova domanda di riconoscimento dell’assegno di maternità relativo alla figlia, . nata a Padova l’8.1.2016 (docc. 4, 5);
- con lettera datata 24.6.2016 il Comune di Padova comunicava alla ricorrente la sussistenza di motivi ostativi all'accoglimento della domanda di assegno di maternità in quanto “Lei non risultava residente in Italia al momento del parto ” (doc. 6); con raccomandata del 27.12.2017 chiedeva al Comune il riconoscimento dell’assegno di maternità sottolineando



che, al momento della presentazione della domanda era residente a Padova (doc. 7);

- con lettera del 18.1.2018 il Comune di Padova ribadiva che la domanda non poteva essere accolta perché la ricorrente risultava essere residente a Padova dal 27.1.2016, data successiva a quella di nascita della figlia (doc. 8);

ritenuto che:

- il Comune di Padova contesta la fondatezza della domanda in virtù del fatto che la ricorrente risulta essere stata iscritta all'anagrafe del Comune di Padova a partire dal 27/1/2016, vale a dire da data successiva al parto, mentre l'art. 74 del d. lgs. n. 151/2000, a giudizio del comune resistente, richiederebbe che l'istante abbia la residenza in Italia al momento della nascita del figlio;
- la prospettazione difensiva di parte resistente non trova specifico riscontro nel testo normativo, atteso che l'art. 74, comma 1 attribuisce il diritto alla prestazione "*alle donne residenti [...]*", senza precisare se tale requisito debba sussistere al momento del parto piuttosto che al momento di presentazione dell'istanza amministrativa;
- deve ritenersi, a tale riguardo, che un'interpretazione costituzionalmente orientata della norma imponga l'opzione interpretativa maggiormente tutelante dello stato di maternità (art. 31 Cost.), così da doversi ritenere sufficiente che il requisito della residenza nel territorio della Repubblica italiana debba sussistere al momento dell'istanza amministrativa;
- in secondo luogo, trattandosi di materia di competenza del diritto dell'Unione in quanto coperta dall'ambito applicativo del Regolamento CE n. 883/2004 - ai sensi del quale devono essere considerate prestazioni sociali sia quelle prettamente pensionistiche sia quelle aventi carattere assistenziale in quanto non sorrette da meccanismi contributivi e finanziate dalla fiscalità generale, come l'assegno di maternità (v. in particolare gli artt. 3 e 70) - tale interpretazione normativa è imposta anche dall'obbligo di interpretazione conforme rispetto all'art. 34, comma 1 della CDFUE, il quale stabilisce che "l'Unione riconosce e rispetta il diritto di accesso alle prestazioni di sicurezza sociale e ai servizi sociali che assicurano protezione in casi quali la maternità [...]";
- per altro verso, non trova applicazione al caso di specie l'art. 2, comma 2 del DPCM n. 452/2000, il quale stabilisce il requisito della residenza nel territorio dello Stato al momento della nascita del figlio, atteso che tale norma regolamentare si riferisce non alla prestazione stabilita dall'art. 74 del d. lgs. n. 151/2000, la quale grava sul Comune di residenza ed ha natura non contributiva, bensì sulla diversa prestazione di natura contributiva a carico dello Stato stabilita dall'art. 49 della legge 22 dicembre 1999, n. 488;
- tanto premesso, il giudice accerta il diritto della ricorrente al pagamento della prestazione oggetto del presente ricorso, e condanna il Comune di Padova a corrispondere a
l'assegno di maternità, relativo all'anno 2016, pari ad euro 1.694,45, oltre ad interessi e rivalutazione monetaria;
- dichiara il difetto di legittimazione passiva di Inps, il quale riveste esclusivamente il ruolo di ente pagatore sulla base del provvedimento concessorio emesso dal Comune competente;
- nei rapporti tra ricorrente comune di Padova, le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, con distrazione in favore del procuratore antistatario. Esse sono invece compensate nei rapporti con Inps.

P. Q. M.

Il Giudice, pronunciando in maniera definitiva, disattesa ogni diversa istanza:

- accerta il diritto della ricorrente al pagamento della prestazione oggetto del presente ricorso, e condanna il Comune di Padova a corrispondere a
l'assegno di maternità, relativo all'anno 2016, pari ad euro 1.694,45, oltre ad interessi e rivalutazione monetaria;
- dichiara il difetto di legittimazione passiva di Inps;
- condanna il Comune di Padova alla rifusione delle spese di lite in favore di parte ricorrente



che liquida in euro 1800,00, oltre Iva, cpa e spese generali, con distrazione in favore del
procuratore antistatario;

- compensa le spese di lite nei rapporti tra ricorrente e Inps.

Padova, 12 febbraio 2019

Il Giudice del Lavoro Dott. Francesco Perrone

